

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso RG n 4394/2020

per la sig.ra **Sonia Guarascio** (C.F.GRSSNO79L45D086O) nata a Cosenza il 5.7.1979, in proprio e quale titolare della ditta individuale *Azienda Agricola Pantana Soprana di Guarascio Sonia* con sede in Aquara (SA), loc. Pantana 4 (p.iva 05726610651) rappresentata e difesa, con facoltà congiunte e disgiunte – giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso introduttivo e al presente atto – dagli avvocati Emilio Forrisi (C.F.: FRRMLE75A05Z401Y; fax n. 089 2965649; pec → *forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it*) e Annarita Fortuna (C.F: FRT NRT 75E42 H703Z) con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Via Sichelmanno 8

contro

- **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. della G.R.

e nei confronti di

- **Federica De Donato** (C.F. DDNFRC92C50A783H) titolare dell’Azienda Agricola di De Donato Federica, Contrada Fonte Zuppino 20 San Marco Dei Cavoti (BN)

- **Iampietro Cristian** (C.F. MPTCST91C20A783M) , Contrada Serra Mangialatte Snc. Baselize (BN)

nella veste di soggetti controinteressati in qualità di richiedenti il sostegno economico collocati nella parte finale della graduatoria delle “domande ammissibil e finanziabili”

per l’annullamento - previa sospensione :

- 1) del verbale del 4.2.2021 con il quale la Commissione per il Riesame della domanda di sostegno (barcode → 84250141524) presentata dalla ricorrente ha accolto parzialmente le osservazioni e le controdeduzioni presentate con nota prot. n. 747261 del 9.12.2019,

riconoscendo e attribuendo il punteggio richiesto, dichiarando, tuttavia, “*comunque la domanda non ammissibile a valutazione per violazione delle seguenti norme: Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, Delibera G.R. n. 797/2006, D. Lgs. 152/2006, DM Giustizia 143/2013, DPR 445/2000, Disposizioni Attuative Generali (DRD97/2018), paragrafo 13.2.2.1.1, bando di misura: par. 10, lett. c; par. 12*”;

- 2) della nota dirigenziale prot. n. 2021.0063037 del 4.2.2021 di trasmissione del verbale sub 1);
- 3) della nota pec del 4.2.2021 con la quale sono stati trasmessi gli atti regionali sub 1) e 2), ove necessario;
- 4) della nota regionale prot. n. 2020.0560604 del 25.11.2020, ove necessario;
- 5) del provvedimento dirigenziale conclusivo della competente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, ove adottato;
- 6) del DRD 262 del 18.11.2020, rettificato con DRD 265 del 19.11.2020, ove necessario;
- 7) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali ivi compresi: **a)** del decreto dirigenziale regionale n. 157 del 3.8.2020 avente ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017* con il quale è stata approvata la “Graduatoria Unica Regionale Definitiva” nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente risulta inserita nell’elenco “*Domande non ammissibili a valutazione*” anziché nell’elenco “*Domande ammissibili e finanziabili*”, e relativi allegati; **b)** della graduatoria unica regionale definitiva per la parte di interesse, nei termini indicati sub a);

c) del verbale e/o atto con il quale la Commissione di valutazione e/o altro organo ha predisposto eventuali criteri e/o sub criteri di valutazione delle domande e/o di formazione delle graduatorie, ove esistente, per quanto di interesse; d) della deliberazione della G.R.C. n. 797 del 16.6.2006, ove necessario; e) della graduatoria provinciale provvisoria, per la parte di interesse, ove necessario; f) delle Disposizioni Generali per l'Attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 97 del 13.4.2018, ove necessario; g) del Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 106 del 20.4.2018, ove necessario; h) del DDR n. 22 del 6.2.2017, ove necessario; i) della circolare "Indicazioni metodologiche-operative per l'istruttoria delle domande di pagamento e delle domande di sostegno" Prot. n. 0215079 del 3.4.2019 (DG politiche agricole), non conosciuta, ove necessario; l) della circolare esplicativa "PSR Campania 2014-2020 – tipologia intervento 4.1.1 e progetto integrato Giovani in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017" prot. 0289436 del 9.5.2019 (D.G. politiche agricole), atto conosciuto in sede di predisposizione del ricorso, ove necessario; m) della circolare esplicativa prot. n. prot. 0337251 del 29 maggio 2019, atto conosciuto solamente in sede di predisposizione del ricorso, ove necessario;

atti già impugnati con il ricorso introduttivo,

nonché per l'accertamento e/o la declaratoria

di sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza di finanziamento presentata dalla ricorrente con conseguente inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con riconoscimento di n. 86 punti come da scheda di autovalutazione contenuta nella domanda.

Dati di fatto

La vicenda è nota all'Ecc.mo T.A.R..

Con il ricorso introduttivo la sig.ra Guarascio ha impugnato, tra l'altro, il decreto dirigenziale regionale n. 157 del 3.8.2020 avente ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017* con il quale è stata approvata la “Graduatoria Unica Regionale Definitiva” nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente risulta inserita nell'elenco “*Domande non ammissibili a valutazione*” anziché nell'elenco “*Domande ammissibili e finanziabili*” e relativi allegati, nonché il verbale della Commissione di valutazione e il provvedimento dirigenziale.

La Regione Campania, in vista dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, con nota prot. n. 0560604 del 25.11.2020, sulla base delle decisioni pronunciate dall'Ecc.mo T.A.R. su identiche questioni concernenti la violazione del contraddittorio procedimentale, anche ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90, ha comunicato l'attivazione della fase di riesame delle controdeduzioni già presentate nella fase di valutazione della domanda di sostegno.

All'esito della nuova istruttoria la Commissione incaricata, con argomentazioni erranee e fuorvianti, ha accolto parzialmente le osservazioni e le controdeduzioni presentate con nota prot. n. 747261 del 9.12.2019, riconoscendo e attribuendo il punteggio richiesto, ritenendo, tuttavia, “*comunque la domanda non ammissibile a valutazione per violazione delle seguenti norme: Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, Delibera G.R. n. 797/2006, D. Lgs. 152/2006, DM Giustizia 143/2013, DPR 445/2000, Disposizioni Attuative Generali (DRD97/2018), paragrafo 13.2.2.1.1, bando di misura: par. 10, lett. c; par. 12*”;

Gli ulteriori provvedimenti impugnati, al pari dei precedenti, sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione – per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; D. Lgs. 1512/2006 e s.m.i.; Regolamenti C.E. 852/2004 e 853/2004; DM Giustizia 143/2013; DPR 445/2000; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).)

A) A fronte delle illegittimità denunciate nel ricorso introduttivo e delle decisioni cautelari pronunciate dal TAR in fattispecie identiche la Regione Campania ha azionato, in autotutela, il procedimento di riesame della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente.

La nuova valutazione, tuttavia, al pari della precedente, è avvenuta in maniera approssimativa e superficiale, sulla base di mere supposizioni, ipotesi ed asserzioni, smentite, una ad una, *per tabulas*.

Ne consegue, palese, l'illegittimità del verbale di riesame e del provvedimento dirigenziale, ove adottato per violazione, ancora una volta, dell'art. 10 bis L.241/90, posto che la fase di garanzia partecipativa, in realtà si è tradotta in un vuoto simulacro, nel solo sviato tentativo di fornire una copertura motivazionale rafforzata ai provvedimenti in precedenza adottati, senza soffermarsi sulla effettiva e immediata attuabilità del programma di investimenti.

La sensazione è che il riesame (generale) in autotutela delle domande di sostegno sia stato attivato dall'Ente al solo scopo di evitare pronunce negative a raffica da parte dell'Ecc.mo T.A.R. non per verificare la fondatezza o meno delle osservazioni presentate, con conseguente rideterminazione.

Sarebbe interessante “chiedere” alla Regione Campania quante delle domande riesaminate hanno avuto esito diverso dalla precedente valutazione. Dal numero di ricorsi e motivi aggiunti proposti si direbbe

che nessuna istanza sia stata accolta in sede di riesame e che, dunque, nulla è cambiato rispetto alla fase iniziale.

Ma tant'è!

In siffatto contesto lo **sviamento** che inficia i provvedimenti impugnati è, davvero, **insuperabile**.

B) La nuova azione amministrativa, peraltro, appare illogica, perplessa e contraddittoria anche perché, in precedenza, la domanda di sostegno aveva superato il vaglio di ammissibilità, tanto da essere poi ammessa al soccorso istruttorio, con conseguente valutazione delle voci di punteggio richieste.

La Commissione di riesame, a conferma dei vizi che inficia(va)no *ab origine* l'azione amministrativa ha riconosciuto il punteggio richiesto (in precedenza) negato, ma, inspiegabilmente, ha ritenuto la domanda non ammissibile.

Sotto il profilo in esame si evidenzia che la Commissione, a riprova dell'assoluta carenza di istruttoria in sede di (prima) valutazione, ha riconosciuto l'attribuzione di:

- **8 punti per le “macchine innovative”;**
- **8 punti per gli investimenti strategici;**
- **5 punti per attività biologica.**

Il dato non è solo formale e documenta *per tabulas* i clamorosi errori alla base della valutazione della domanda di sostegno in occasione della formazione della graduatoria unica regionale.

I medesimi errori, tuttavia, sono stati compiuti anche in sede di riesame, come emerge dai motivi che seguono, essendo palese lo sforzo sviato della Commissione di confermare, ad ogni costo, il precedente giudizio di non ammissibilità della domanda, pur avendo riconosciuto gli errori precedenti.

Sotto il profilo in esame non sfuggirà all'On.le Collegio l'intrinseca contraddittorietà del giudizio espresso dalla Commissione di riesame che, da un lato, ha ritenuto la “*domanda non ammissibile a valutazione*” e, dall'altro, ha proceduto regolarmente alla valutazione del progetto di investimento

riconoscendo, addirittura, un punteggio di gran lunga superiore alla soglia dell'utile collocamento in graduatoria.

L'Ecc.ma Sezione, in fattispecie identica, ha già avuto modo di precisare che “... *il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che, a fronte del riconoscimento, da parte della Regione, della fondatezza di alcuni profili oggetto della richiesta di riesame (effettuata a seguito della proposizione del ricorso), ve ne sono ulteriori per i quali la Regione ha ritenuto di non attribuire punteggio sulla base di valutazioni tecnico-giuridiche che occorre approfondire nella adeguata sede di merito;*

Considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità, pur disposte in sede di riesame, non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

Rilevato che la declaratoria di non ammissibilità della domanda non appare coerente con la circostanza che alcuni punteggi siano stati riconosciuti per effetto del riesame;

Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 2406 del 16/12/2020)” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 384/2021).

C) La Regione Campania, in sede di riesame del 4.2.2021, ha introdotto una serie di **elementi motivazionali nuovi** rispetto a quanto comunicato in precedenza ex art. 10 bis L. 241/90, così come emerge dal confronto con le precedenti ragioni di diniego, con conseguente (reiterata) violazione del contraddittorio procedimentale e in contrasto con quanto previsto dal DRD 262/2020 che, con evidente **autovincolo**, ha espressamente circoscritto il potere di riesame dell'organo deputato, prescrivendo di *“svolgere una attività di puntuale riscontro alle singole controdeduzioni già prodotte dall'interessato, che si concludano con provvedimenti che non introducano motivi ultronei e siano idoneamente motivati, secondo il modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis”*.

Il rilievo non è soltanto formale posto che, la Commissione procedente, pur richiamando letteralmente e specificamente i punti e gli argomenti oggetto delle precedenti contestazioni e controdeduzioni, in sede di valutazione ha ampliato gli elementi di fatto e di diritto, con ulteriori motivazioni, incorrendo nelle illegittimità denunciate, nonostante il chiaro auto vincolo.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; D. Lgs. 1512/2006 e s.m.i.; Regolamenti C.E. 852/2004 e 853/2004; DM Giustizia 143/2013; DPR 445/2000; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).)

Il motivo che precede è assorbente.

Le (ulteriori) valutazioni svolte dalla Commissione in sede di riesame “straordinario” sono erronee e travisanti e non tengono conto dell'ammissibilità della domanda di sostegno nonché della completezza e della immediata attuabilità del progetto di investimenti.

Il nuovo esame delle controdeduzioni procedurali, anziché prevederne l'effettiva rivalutazione, si è tradotto in un “escamotage” finalizzato a fornire *ex post* un assetto

motivazionale rafforzato ai precedenti atti, al solo fine di evitare che il TAR potesse censurare i vizi denunciati con il ricorso introduttivo.

Il giudizio espresso dall'Organo di (ri)valutazione, tuttavia, oltre che erroneo e sviato, è destituito da qualsivoglia fondamento e scaturisce da mere supposizioni e presunzioni, a conferma dello sviamento alla base dell'agire amministrativo, tanto più che, a tutto voler concedere, le contestazioni mosse, oltre che infondate, non afferiscono ad adempimenti previsti a pena di ammissibilità della domanda.

In proposito, a confutazione degli illegittimi rilievi contenuti nel verbale di riesame da ultimo impugnato, si evidenzia che:

D) Sulle controdeduzioni di cui al punto 1 (SCIA Sanitaria e insussistenza dell'obbligo di presentazione)

A) A dire della Commissione di riesame la sig.ra Guarascio avrebbe contravvenuto all'obbligo di presentazione preventiva della Scia sanitaria, scaturente dalla presunta produzione agricola effettuata prima del 15.5.2018 (stipula contratto affitto fondi), come peraltro emergerebbe dalla validazione del fascicolo aziendale risalente al 28.6.2018, dunque prima della presentazione della domanda di sostegno avvenuta il 3.7.2018, in dichiarata violazione della normativa comunitaria e delle direttive regionali di cui alla deliberazione di Giunta n. 797/2006. Nelle controdeduzioni l'azienda Guarascio avrebbe confuso tra SCIA sanitaria e adempimenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli, di natura commerciale. La SCIA sanitaria sarebbe stata effettuata soltanto dopo il soccorso istruttorio, in data 19.7.2019, a distanza di più di un anno dalla presentazione della domanda. Non sarebbe condivisibile quanto sostenuto dalla Guarascio in sede controdeduttiva in ordine alla mancata produzione olivicola per l'anno 2018 in quanto vi sarebbero state altre produzioni, come la raccolta dell'uva (stagione 2018) varietà Barbera, oltre che la coltivazione di ortaggi in pieno campo *“notoriamente a ciclo breve, ai fini della*

dimostrazione del possesso del requisito minimo di ingresso in ordine alla dimensione economica dell'azienda”

B) I rilievi sono erronei e travisanti.

L'avviso pubblico, al riguardo, prevede(va) l'obbligo di allegazione della dichiarazione di *“aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006”* con l'espressa precisazione → *“(solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale)”*.

Dall'esame, inoltre, del modello di dichiarazione sostitutiva allegato al bando emerge in maniera incontrovertibile la seguente dicitura → *“ (solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale) di aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 e secondo le direttive approvate dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 797 del 16.06.2006”*.

C) In proposito, al fine di sgomberare il campo da ogni possibile equivoco e strumentalizzazione, si osserva, preliminarmente, che l'azienda agricola Guarascio si è costituita *ex novo*, avviando la propria attività in data **14.05.2018**.

La ricorrente, infatti, dopo la pubblicazione dell'avviso di finanziamento (13.10.2017), confidando nella possibilità di accedere alla misura di sostegno, si è attivata al fine di creare un'impresa qualificata nel settore agricolo da sviluppare e valorizzare mediante il finanziamento comunitario richiesto alla Regione.

La scadenza del bando, alla cui data occorre per gli operatori essere in possesso dei requisiti di partecipazione, era prevista per il **3.07.2018**. Il tempo trascorso tra la costituzione e la data di

presentazione del bando ammonta, dunque, a **poco meno di due mesi**, durante i quali non risultavano realizzate produzioni, con conseguente configurazione della specifica ipotesi prevista dalla *lex specialis*.

Ne conseguono l'erroneità e l'inconferenza dei rilievi svolti in sede di riesame, fondati come sono sul presupposto erroneo che la produzione svolta nel periodo antecedente alla costituzione potesse essere automaticamente ricondotta all'Azienda Guarascio, tanto da imporre la notifica sanitaria.

La dichiarazione di raccolta delle uve, produzione del vino e raccolta delle olive, peraltro, avvengono nel periodo autunnale dell'anno 2018, successivo quindi alla scadenza del bando avvenuta nel mese di luglio dello stesso anno e alla costituzione dell'azienda.

Alla domanda di sostegno potevano partecipare aziende costituite da non più di 18 mesi e per questo solo in quel caso poteva esserci una produzione agricola derivante dall'anno precedente 2017 al quale poteva farsi riferimento, ad esempio la dichiarazione uva 2017, ma non la dichiarazione uva 2018 in quanto il bando, come detto, scadeva a luglio 2018.

D) Né giova all'Organo di riesame ipotizzare che la sig.ra Sonia Guarascio sia "*subentrata nella conduzione dell'azienda agricola già operante nel settore agricolo da decenni, condotta precedentemente da Antico Rosina, come dichiarato al par.1) delle controdeduzioni, acquisendone anche il parco macchine funzionale all'attività agricola preesistente*".

A confutazione dell'erroneo rilievo si ribadisce che l'Azienda agricola Pantana di Guarascio Sonia si è costituita *ex novo* in data 14.05.2018 e, contrariamente a quanto ipotizzato, **non è subentrata nella conduzione dell'azienda Antico Rosina**, non essendo intervenuta alcuna cessione di azienda né stipula di relativo atto notarile, bensì l'apertura di una nuova partita Iva non collegata alla precedente. Dal punto di vista amministrativo si è prodotta soltanto

l'ultraattività degli obblighi e degli impegni assunti dalla precedente Azienda (sig.ra Antico), come peraltro emerge dal contratto di affitto agrario.

Il termine "continuità" o subentro utilizzato anche nelle precedenti controdeduzioni, diversamente da quanto asserito, è riferito alla mera conduzione (affitto) delle medesime superfici e degli stessi terreni che è avvenuta previa sottoscrizione tra le parti di un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non certamente all'imputabilità della precedente produzione.

Soltanto a far data dalla stipula del contratto la signora Guarascio è entrata a pieno titolo nella conduzione della **nuova azienda** e, dunque, nello svolgimento delle attività agronomiche che implementano i cicli biologici dei vegetali.

Pare evidente la confusione in cui è incorso l'organo di valutazione posto che l'Azienda ricorrente non è in continuità con la precedente. Se così fosse stato non avrebbe potuto presentare nemmeno la domanda di sostegno e prendere parte alla procedura di finanziamento essendo prescritta *"l'acquisizione di un'azienda agricola da parte del giovane agricoltore che, in qualità di unico capo azienda, ne assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale. Pertanto, il processo di insediamento si intende iniziato con l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e deve avvenire entro i diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Tale processo comporta in ogni caso anche l'apertura della P.IVA e l'iscrizione all'INPS"*.

Ne deriva, con ogni evidenza, che dal punto di vista legale e fiscale, oltre che produttivo, si tratta un distinto soggetto giuridico.

E) Non sussiste, in ogni caso, la contestata violazione dei Regolamenti Comunitari 852 e 853 del 2004, essendosi la ricorrente uniformata alle linee direttive regionali di cui alla deliberazione di Giunta n. 797/2006 avente ad oggetto "Assistenza Sanitaria - Sicurezza Alimentare- Linee guida applicative del

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.

In proposito, fermo restando che ai sensi della *lex specialis* nel periodo 14.5. 3.7 2018, in mancanza di produzione, non occorre la presentazione della notifica sanitaria, a confutazione degli avversi rilievi, si osserva che:

1) nel breve periodo intercorso tra la costituzione dell'azienda Guarascio (14.5.2018) e la presentazione della domanda di sostegno (3.7.2018) non vi è stata attività di produzione e/o trasformazione tale da imporre la presentazione della notifica sanitaria;

2) il Regolamento CE n. 852/2004 *“non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale (art. 1, comma 2, lett. c)”*;

3) il Regolamento CE n. 853/2004 ha per oggetto *“norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”* che *“si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non”*, appunto;

4) detto Regolamento, ai sensi dell'art. 1, *“non si applica agli alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale”* né *“alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche”*;

5) l'attività svolta dall'Azienda agricola ricorrente, in ogni caso, è, conforme alle linee direttive contenute nella deliberazione di G.R. n. 797/2006 che, come è noto, ai fini della corretta applicazione della regolamentazione comunitaria, ha introdotto e disciplinato il concetto di **“LIVELLO LOCALE”** prevedendo l'esclusione dal campo del regolamento se la cessione dei prodotti avviene all'interno del

territorio della Provincia di riferimento, come meglio specificato nella relazione tecnica di parte versata in atti.

Nel quadro delineato emergono palesi l'erroneità e l'inconferenza dei rilievi regionali, anche in relazione alla presunta confusione normativa che in cui sarebbe incorsa l'azienda ricorrente che, al contrario, ne ha colto l'esatta portata, uniformandosi.

Né pare conferente il riferimento alla SCIA presentata in data 19.7.2019, che con ogni evidenza si riferisce all'anno agrario successivo (2019), non al 2018, relativamente al quale l'azienda Guarascio non vi era tenuta.

In proposito di evidenza che detta SCIA è stata presentata successivamente alla domanda di sostegno su espressa richiesta dell'Ufficio istruttore regionale e non costituisce una circostanza idonea a ritenere non ammissibile l'istanza, posto che l'Azienda non aveva alcun obbligo al riguardo, in mancanza di produzione in poco meno di due mesi di "vita".

F) Nemmeno è condivisibile il riferimento alla produzione olivicola del 2018 che, come è noto, si riferisce al periodo di anno agrario da ottobre a dicembre, mentre la domanda è stata presentata nel precedente mese di luglio.

La dichiarazione vitivinicola, inoltre, rappresenta un obbligo di legge e va presentata annualmente da tutte le aziende che hanno una superficie vitata maggiore di 1000 mq anche in caso di produzione pari a zero.

Le modeste quantità indicate nel predetto atto, in ogni caso, sono state destinate alla trasformazione in vino per autoconsumo.

Analogo discorso vale per le ulteriori produzioni, a nulla rilevando il riferimento al fascicolo aziendale, la cui validazione si riferisce, con ogni evidenza, alle produzioni effettuate e riconducibili alla precedente azienda in capo alla sig.ra Rosina Antico, non imputabili in alcuna misura all'odierna ricorrente.

II) Sulle controdeduzioni di cui al punto 2) (indicazione codici/voci di spesa interventi)

A) A dire della Commissione di riesame l'Azienda Guarascio, in seguito all'erronea indicazione di alcuni codici/voci di spesa, non avrebbe fornito in sede controdeduttiva chiarimenti idonei a superare le criticità emerse tanto che, l'azienda non avrebbe presentato nemmeno la domanda di rettifica pur avendolo l'Ente regionale previsto con l'emanazione di apposita circolare del 9.5.2019, prot. n. 289436.

In proposito si osserva, preliminarmente, che nel *verbale di gestione criticità per soccorso istruttorio* del 08/07/2019 non si fa menzione del problema dell'attribuzione errata dei codici, emerso soltanto in un secondo momento, con la comunicazione di non accoglimento art. 10 bis del 19/11/2019.

Orbene, fermo restando quanto già rappresentato dalla sig.ra Guarascio in sede di controdeduzioni e nel ricorso introduttivo, si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto, la contestata erroneità dei sottointerventi non incide in alcuna misura sull'ammissibilità a finanziamento delle spese indicate, non essendo prevista tale sanzione/conseguenza dalla *lex specialis* che, come è noto, deve essere interpretata ed applicata nel senso di salvaguardare la più ampia partecipazione qualora vi siano indicazioni poco chiare.

Sotto il profilo in esame, seppure si volessero ritenere erronei i sottointerventi indicati in fase di compilazione della domanda cionondimeno si tratterebbe di **mere irregolarità formali** che non incidono in alcuna misura sull'attuabilità del piano di investimenti che, giova precisarlo, non ha subito alcuna variazione di costi e/o prezzo, restando **invariato il quadro economico-finanziario** (cfr. relazione tecnica di parte).

A parte tutto si evidenzia che pare comunque non errata l'indicazione concernente i lavori per il punto vendita, inseriti nella voce "*investimenti non produttivi/altri investimenti 0008-0001*" trattandosi prevalentemente di costi per la ristrutturazione del laboratorio ammissibile con un'aliquota di contributo pari al 50 %, come previsto dal bando per simili interventi.

Con riferimento, invece, al codice 0003-0010 (acquisto macchine e attrezzature per la commercializzazione) si evidenzia che esso prevede la stessa aliquota di sostegno del codice 0003-0022 (acquisto macchine e attrezzature per la raccolta) pari al 90%. Anche in questo caso l'erronea indicazione non incide sull'attuabilità dell'investimento.

L'elemento che, in ogni caso, supera ogni contestazione è dato dalla non modificazione del Quadro economico e finanziario che resta invariato così come inserito in domanda nel *Quadro F* a pag. 27 per un valore di euro 170.136,39, risultando l'ammontare complessivo del sostegno identico (cfr. relazione tecnica di parte).

B) Né deve tralasciarsi che la compilazione e il riempimento delle domande sono stati caratterizzati da non poche difficoltà da parte dei richiedenti a causa della poca chiarezza sul punto e della mancanza di indicazioni operative precise.

Sotto quest'ultimo profilo si rileva che sul sito istituzionale della Regione Campania sono presenti alcune circolari "esplicative", successive al termine di scadenza della presentazione delle domande, tra cui la prot. n. 0289436 del 9 maggio 2019 dalla quale emerge che "*A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai Servizi territoriali provinciali, al fine di disporre ulteriori chiarimenti per l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute e monitorare l'avanzamento della stessa, nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio centrale competente per le tipologie d'intervento in oggetto, si riportano nella presente circolare, le principali questioni emerse*".

Il dato è importante e conferma le difficoltà oggettive che gli operatori hanno incontrato nella compilazione del modello di domanda, anche con riferimento alla esatta individuazione degli interventi e dei sotto-interventi, ai quali è riservato un paragrafo specifico.

Orbene, per mero tuziorismo difensivo, si reitera l'impugnazione *in parte qua* della predetta circolare secondo l'interpretazione e l'applicazione fattane dagli organi di valutazione, in contrasto con **la lex**

specialis che non prevede alcuna conseguenza/sanzione in termini di inammissibilità/esclusione del progetto nel caso di indicazione non corretta dei sottointerventi .

C) A parte tutto la circolare, contrariamente a quanto auspicato dalla commissione, non costituisce lex specialis come peraltro chiarito dall'Ecc.ma Sezione con l'ordinanza n. 387/2021 nel senso che "***il bando, (è l')unica lex specialis regolante la procedura***".

Essa, inoltre, è **successiva alla data di presentazione della domanda** e, per di più, la sig.ra Guarascio, in sede di soccorso istruttorio, non è stata informata della presenza di detti errori sicchè non è dato comprendere come la stessa avrebbe potuto e/o dovuto rimediare diversamente. La P.A., per operare correttamente, **avrebbe dovuto notificare con pec** la sig.ra Guarascio in ordine alle problematiche riscontrate tenuto conto che la domanda era stata presentata circa un anno prima al fine di consentire le necessarie verifiche, non potendosi pretendere che la richiedente consultasse quotidianamente il sito istituzionale.

Si pensi, peraltro, che ai sensi della circolare "*la domanda di rettifica potrà essere inserita solo previa retrocessione allo stato di "rilasciato" della Domanda di Sostegno e solo per le posizioni ritenute ammissibili*".

In siffatto contesto pare evidente anche l'illogicità e l'irragionevolezza della previsione non potendosi applicare, per quanto è dato comprendere, a quei casi – come quello in trattazione – in cui la domanda è stata ritenuta non ammissibile a valutazione.

L'Ente regionale, per operare correttamente, avrebbe dovuto avvisare in maniera idonea i soggetti richiedenti delle criticità riscontrate per consentire, ove necessario, la correzione.

D) La sig.ra Guarascio, in ogni caso, ha rispettato le prescrizioni contenute nel bando con particolare riferimento all'art. 10 "***importi ed aliquote di sostegno***", che alla lettera b) (pag 17) detta le regole applicabili prevedendo, tra l'altro, che "*La relazione inoltre deve contenere le informazioni di dettaglio relative alle macchine ed attrezzature proposte all'acquisto ed ai fornitori interessati, così come previste dai modelli p1 e p2 (come da*

allegato n. 7 e n. 8) In fase istruttoria sarà valutata la coerenza dei preventivi in questione attraverso i listini prezzi (allegati all'istanza) e verificata l'effettiva concorrenza delle ditte offerenti.

La ricorrente, nel rispetto del bando, con riferimento alle macchine, ha allegato i modello p1 e p2 firmati digitalmente per le informazioni di dettaglio relative ai macchinari e alle attrezzature proposte ed ai fornitori interessati.

Il rispetto della *lex specialis* da parte della ricorrente, dunque, non è in contestazione, a conferma dell'erroneità e della arbitrarietà dei rilievi regionali concernenti la non esatta indicazione dei sottointerventi tanto più che, a prescindere dalla indicazione corretta o meno degli stessi, nella domanda e nel **Quadro economico-finanziario** sono comunque indicate le singole voci e l'incidenza di spesa, con specificazione della funzionalità di ciascuna voce ai fini dell'attuazione dell'intervento.

III) Sulle controdeduzioni di cui al punto 3)

Ulteriore causa di non ammissibilità della domanda, a dire dell'Organo di valutazione, risiederebbe nella predisposizione erronea del preventivo per le spese tecniche da parte del dott. Agresta Danilo, in dichiarata violazione del DM Giustizia 143/2013.

A confutazione degli infondati rilievi si ribadisce che, diversamente da quanto sostenuto, il preventivo delle spese tecniche allegato alla domanda di sostegno, oltre ad essere dettagliato e completo dei servizi proposti, indica in maniera chiara i criteri di calcolo utilizzati per la formulazione dell'offerta tale da consentire la verifica della correttezza della procedura adottata, anche perché predisposto sulla base del software applicativo fornito dalla Regione.

Ed invero il preventivo n. 5 del 1.7.2018 offerto dal professionista incaricato (dott. comm. Danilo Agresta) è completo del servizio proposto (gestione procedurale e amministrativa dell'operazione piano economico, aziendale, business plan e di investimento) e vi è allegato il prospetto con il foglio di calcolo excel compilato in conformità al calcolo per le spese tecniche redatto dalla Regione Campania

(cfr. relazione tecnica di parte), di talchè non è dato comprendere il rilievo svolto *ex adverso*, con conseguente inconfigurabilità della causa di non ammissione della domanda di sostegno.

Né assume rilevanza il richiamo alla circolare esplicativa del 18.7.2018, peraltro successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

IV) Sulle controdeduzioni di cui al punto 4) (computo metrico)

A) Il computo metrico dell'uliveto presentato dalla ricorrente non sarebbe conforme alle prescrizioni della *lex specialis*, tanto da giustificare l'estrema sanzione di non ammissibilità della domanda.

Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto, il computo metrico per l'impianto olivicolo è conforme a quanto previsto dalla *lex specialis*, sia in termini di forma che in termini di sostanza.

Innanzitutto è stato predisposto sulla base di quanto previsto dalla lett. c, par. 10, ai fini della spesa finanziabile “*per le opere di miglioramento fondiario ...*” ed è stato trasmesso con pec alle imprese del settore al fine della successiva selezione.

B) Né giova in contrario ipotizzare che la ricorrente non avrebbe presentato la dichiarazione prevista a pena di inammissibilità che il nuovo impianto non sostituisce precedenti piante giunte a fine ciclo produttivo.

La previsione riguarda, innanzitutto, i frutteti (e non gli oliveti). La *ratio* della clausola è evidente posto che, notoriamente, gli alberi da frutta hanno un ciclo produttivo di gran lunga inferiore rispetto alle piante di ulivo che, al contrario, sono ultrasecolari (cfr. relazione tecnica di parte).

“L’uliveto di cui alla richiesta di finanziamento, come si evince dalle planimetrie allegate, è da realizzarsi su superficie idonea ad ospitare un nuovo impianto olivicolo essendo la stessa non investita da colture olivicole, come si riscontra anche dalle aerofotogrammetrie. L’evidenza si può riscontrare anche mediante un’analisi di dettaglio del fascicolo aziendale che definisce nei minimi particolari la consistenza aziendale.”

Ulteriore conferma che trattasi di un uliveto ex novo deriva anche dal fatto che è di difficile comprensione definire l'età di fine ciclo produttivo per un uliveto, considerato che la stessa pianta è destinata ad una vita ultrasecolare , senza che la stessa risenta di problematiche di ordine fisiologico. L'habitat aziendale conferma la presenza di uliveti secolari la cui varietà rientra anche nei disciplinari di produzione "DOP Colline Salernitane". L'intero comprensorio olivicolo degli Alburni è caratterizzato da uliveti secolari che concorrono a definire un indice di sostenibilità e garantire la stratificazione di un quadro paesaggistico di indubbio valore. L'estirpazione di un uliveto, come da letteratura, si effettua soltanto per modificare la destinazione produttiva dei siti agricoli verso una coltura come potrebbe essere quella ad indirizzo viticolo.

A conforto di quanto esposto la dicitura insita nel bando farà riferimento a colture come pesco, albicocchetto , vigneto et altre per le quali è prevista un'analisi di benefici costi legati all'intero ciclo colturale annuale" (cfr. Relazione tecnica di parte).

È fuori discussione, pertanto, che l'impianto di uliveto previsto dall'Azienda ricorrente, contrariamente a quanto ipotizzato dall'Organo di valutazione, riguarda terreni seminativi sui quali non vi sono altre piante, come emerge dalla documentazione progettuale, dal computo metrico e dalla relazione tecnica di parte, nei quali sono chiaramente indicati i terreni e le particelle aziendali interessati dall'impianto dell'oliveto, liberi da piante preesistenti.

In sede di prima istruttoria, infatti, sono state trasmessi a mezzo pec elaborati grafici e fotografici (aerofoto) dai quali emerge inconfutabilmente che non vi sono impianti in produzione sulle particelle interessate.

Tali elementi emergevano dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno e sono stati ulteriormente documentati in sede partecipativa ma, cionondimeno, il competente ufficio regionale ha ritenuto di non ammettere l'istanza a valutazione.

C) Nemmeno deve tralasciarsi che, dalla lettura del computo metrico relativo all'impianto dell'oliveto, si evince la mancanza di voci di lavorazione aventi ad oggetto la rimozione di precedenti arbusti e/o giunti, a conferma della circostanza che l'impianto dell'oliveto non sostituisce precedenti piante.

In siffatto contesto pare evidente il difetto di istruttoria e di motivazione non essendosi avveduto l'Organo di riesame che per la tipologia di impianto non occorre alcuna dichiarazione aggiuntiva e che, in ogni caso, il contenuto di detta dichiarazione è(ra) desumibile *aliunde*, sulla base di un esame completo del programma di investimento.

D) Non sussistono dubbi, infine, circa la paternità in capo all'Ing. Pierino Gigliello del computo metrico allegato al preventivo che, contrariamente a quanto ipotizzato, è munito di timbro e firma riconducibili entrambi al professionista incaricato, a conferma della piena assunzione di responsabilità professionale dell'elaborato progettuale.

A parte tutto la mancata apposizione della firma digitale non è prevista a pena di esclusione, sicchè pare evidente l'illegittimità del rilievo regionale per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento.

Con riferimento alla contestata "bassa risoluzione grafica" del computo metrico si rileva che, in ogni caso, non è in discussione la possibilità di leggere e comprendere il documento e le voci nello stesso contenute, con conseguente erroneità della valutazione espressa dalla Commissione, tanto più che le risultanze di detto computo metrico sono evincibili anche dal piano di investimenti.

A parte tutto, si tratterebbe di una mera irregolarità documentale, come tale non idonea a giustificare la mancata ammissione della domanda, a fronte della quale l'Organo valutativo avrebbe dovuto agire in soccorso istruttorio, come previsto dalla *lex specialis* e dalla vigente normativa, fermo restando che, già in precedenza, la sig.ra Guarascio aveva inviato pec contenente il documento richiesto.

In siffatto contesto il difetto di istruttoria e di motivazione sono insuperabili essendo palese la sistematica reiterazione dei rilievi ostativi anche in sede di riesame della domanda, pur essendo chiaro il contenuto del computo metrico per l'impianto dell'oliveto.

V) Sulle controdeduzioni di cui al punto 5) (Obblighi ex D. Lgs. 152/2006)

A) A dire della Commissione di riesame l'Azienda Guarascio non avrebbe rispettato gli obblighi derivanti dal D. Lgs.152/2006, sia con riferimento alla gestione dei rifiuti speciali (contenitori per la raccolta, contenitori in polistirene, contenitori dei principi attivi biologici, residui cordami per le viti, etc.), che con riferimento al presunto uso di fitofarmaci e sostanze concimanti.

I rilievi sono erronei ed inconferenti, fondati come sono su mere supposizioni ed ipotesi astratte.

In proposito si ribadisce, preliminarmente, che l'azienda è stata costituita in data 14 maggio 2018 e la domanda di sostegno è stata presentata il successivo 3.7.2018 e, in poco meno di due mesi, non vi è stata attività sottoposta ai predetti obblighi.

“L'azienda, per l'ordinamento orticolo, si è avvalsa di un trapianto tramite piantine ottenute da un semenzaio con lettiera naturale attivato all'interno dell'azienda. Pertanto non ha acquistato contenitori in polistirene.

L'azienda non ha utilizzato cordame per la legatura usando invece il vecchio metodo di legatura che avviene con l'uso dei salici come da tradizione locale..

Per il governo della vite si precisa che non sono stati utilizzati fertilizzanti chimici come dimostrano i quaderni di campagna e che l'azienda pratica un sovescio con specie leguminose spontanee.

Tutto al fine di rafforzare il concetto aziendale di agricoltura ecosostenibile e integrata nel concetto di economia circolare per riprendere gli usi antichi utilizzati in agricoltura” (cfr. Relazione tecnica di parte).

B) L'art. 190 D.Lgs. 152/2006, ferme restando le argomentazioni appena svolte, prevede, in ogni caso, una serie di ipotesi che escludono gli imprenditori agricoli dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

“Si precisa inoltre che l'azienda non ha usato principi attivi contenuti in prodotti fitosanitari che potessero generare in azienda la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A conferma di ciò

*l'azienda aveva già aderito al momento della presentazione della domanda al sistema di produzione biologico che prevede un metodo di produzione basato sul rispetto degli ecosistemi agricoli favorendo la naturale fertilità del suolo. **In agricoltura biologica non è permesso l'utilizzo di prodotti di sintesi che potrebbero generare rifiuti non pericolosi.***

L'agricoltura biologica in sintesi promuove l'interazione tra le migliori pratiche ambientali, la difesa della biodiversità e delle risorse naturali.

*La strategia di difesa ambientale è stata così implementata rigorosamente sugli aspetti dell'ecosostenibilità mirando ad annullare del tutto l'uso dei prodotti fitosanitari. A dimostrazione di quanto definito sopra esistono in custodia presso le aziende **il registro delle operazioni colturali** che riportano le indicazioni delle attività agronomiche svoltesi nella loro interezza in ogni annata agraria e che sono stati oggetti di verifica da parte dell'**organismo di controllo SIDEL spa**, che è un ente terzo di controllo verificabile come associato sulla scheda di validazione del fascicolo aziendale” (cfr. relazione tecnica di parte).*

C) A conferma dell'erroneità dei rilievi regionali si evidenzia che dall'esame di detti registri emerge in maniera inconfutabile il non uso di prodotti fitosanitari e sostanze concimanti, così come attestato dall'organismo di verifica sopra menzionato.

In siffatto contesto non assume rilevanza la presunzione secondo cui l'adesione alla misura 13 “*Misure agroambientali per la riduzione dei fitofarmaci e delle concimazioni*” implicherebbe automaticamente l'uso di fitofarmaci e concimi da parte dell'Azienda Guarascio.

In proposito giova evidenziare che si tratta di una iniziativa di sostegno imputabile alla precedente azienda agricola facente capo alla sig.ra Rosina Antico che non esercitava l'attività e la coltivazione “biologica”, con conseguente erroneità del rilievo regionale, ancora un volta inficiato da difetto di istruttoria, travisamento e sviamento.

Né possono ritenersi legittime e condivisibili le argomentazioni svolte dalla Commissione, trattandosi di mere presunzioni e supposizioni, scaturenti dalla finalità sviata di confermare a tutti i costi il precedente giudizio di non ammissione a valutazione.

Nemmeno assume rilevanza il riferimento al possesso da parte della sig.ra Guarascio del tesserino obbligatorio per l'acquisto di fitofarmaci e concimi trattandosi di una circostanza non idonea a dimostrare l'uso di detti prodotti.

Analogo discorso vale in ordine all'ulteriore asserzione secondo cui non sarebbe "*concepibile, agronomicamente, la realizzazione di prodotti orticoli e di uva senza effettuare alcun trattamento*".

La sig.ra Guarascio, sin dall'inizio, ha optato per l'agricoltura biologica scegliendo di non fare uso di sostanze in grado di alterare i naturali prodotti della terra.

Al contrario di quanto ipotizzato dalla Commissione di riesame i registri di verifica ispettivi dell'Organismo di controllo sono incontestabili e confermano che nell'azienda agricola Guarascio non si fa uso di prodotti fertilizzanti e antiparassitari (cfr. registri allegati).

Nel quadro delineato emergono palesi le illegittimità denunciate e la fondatezza delle censure svolte, con conseguente ammissibilità della domanda di sostegno ed utile collocazione in graduatoria.

VI) Sulle controdeduzioni di cui al punto 6) (Adesione Piano Assicurativo 2018)

Con riferimento alla decurtazione del punteggio spettante per l'adesione al Piano Assicurativo Individuale si evidenzia che nella *lex specialis* non si rinviene alcun riferimento a requisiti diversi da quello di adesione al Piano Assicurativo 2018 sicché pare evidente l'illegittimità della rideterminazione *in peius* del punteggio, non potendosi ritenere legittimamente opponibili e applicabili criteri, previsioni e/o circolari successivi alla pubblicazione del bando e alla presentazione della domanda di sostegno.

In proposito giova evidenziare che «*il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio*

*esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché **ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni**» (cfr. ord. caut. dell’On.le Sezione n. 387/2021).*

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto detto ultimo profilo, con conseguente ammissibilità dalla domanda e riconoscimento dell’intero punteggio richiesto in sede di autovalutazione.

Motivo della sospensiva

Il *fumus* è nei motivi.

La domanda di sostegno presentata dalla ricorrente è ammissibile in quanto conforme alla *lex specialis* e il programma di investimenti è attuabile e sostenibile. La commissione di riesame, peraltro, ha regolarmente valutato il programma di investimenti, a conferma della fondatezza dei motivi di doglianza.

Il pregiudizio che la sig.ra Guarascio subirebbe dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave e irreparabile posto che la collocazione nell’elenco delle domande non ammissibili non consente il conseguimento del “bene della vita” e l’accesso alle risorse per poter sviluppare la propria azienda agricola in quanto *l’approvazione della graduatoria rende direttamente finanziabili le domande ammesse e compromessa ogni possibilità del ricorrente di vedere sostenuta la propria domanda.*

Il pregiudizio è tanto più grave ove si consideri che la sig.ra Guarascio ha ormai superato il limite di età (40 anni) previsto per l’accesso a siffatte agevolazioni sicché non le sarà più consentito presentare una nuova domanda per il futuro con vanificazione definitiva della legittima aspirazione lavorativa.

Le risorse disponibili per la Misura sono limitate di talchè pare opportuna l'adozione di una misura cautelare, anche propulsiva, che induca l'Amministrazione a riesaminare la domanda di sostegno al fine di attribuire il punteggio spettante, disponendo l'inclusione con riserva nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con accantonamento delle somme richieste nelle more della decisione di merito *re adhuc integra*,

Anche l'interesse pubblico milita nel senso di consentire l'attuazione dell'importante programma di investimenti in un'area con altissimi livelli di disoccupazione e gravi problemi economici.

Istanza istruttoria

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi del vigente C.P.A., l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano, ordinando alla Regione Campania il deposito della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente, di tutti gli allegati nonché della documentazione trasmessa a mezzo pec in sede di soccorso istruttorio.

Si chiede, inoltre, sin d'ora, di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione degli atti del giudizio sul sito istituzionale della Regione Campania al link dedicato, nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati.

Conclusioni

Alla stregua delle argomentazioni svolte si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della vigente normativa, si dichiara che i motivi aggiunti hanno per oggetto l'impugnazione del verbale della Commissione di riesame delle controdeduzioni procedurali formulate prima della proposizione del ricorso introduttivo e non modificano né ampliano la domanda e l'oggetto della controversia, con conseguente esenzione dal versamento di ulteriore contributo unificato.

Napoli, 3 aprile 2021

(avv. Emilio Forrisi)

(avv. Annarita Fortuna)

